



U  
N  
I  
V  
E  
R  
S  
I  
T  
À  
  
D  
E  
G  
L  
I  
S  
T  
U  
D  
I  
  
D  
I  
  
F  
E  
R  
R  
A  
R  
A



## COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

### OGGETTO

Realizzazione di un Tecnopolo per attività di ricerca industriale nell'ambito della Rete Alta Tecnologia - Asse I Attività I.1.1 del POR FESR 2007-2013  
Intervento infrastrutturale FE06 - Laboratorio Terra&Acqua Tech  
Piazzale L. Chiappini, 2 - Loc. Malborghetto di Boara - Ferrara

### DIRITTO D'USO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA  
Via Savonarola 9-11 - 44121 Ferrara

### DATA

07/09/2015

### FASE PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

### AGG.

### ELABORATO

Schema di Contratto

### PROGETTISTI

Progetto  
architettonico

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA  
UFFICIO LL.PP.  
Geom. Simone Tracchi - Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Maria Elena Ghedini  
Geom. Roberto Rossi

Progetto  
impiantistico

Ing. Beltrami Stefano  
C.so Isonzo, 107/E - FERRARA

Coordinatore  
sicurezza in  
fase di  
progettazione  
ed esecuzione  
lavori

Ing. Silvia Buzzoni  
Via Fiorini, 4 - Copparo (FE)

Supporto  
Scientifico

-

Responsabile  
del  
Procedimento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA  
Ripartizione Servizio Tecnico  
via Savonarola 9-11 - 44121 Ferrara  
Ing. Giuseppe Galvan

### Rev.

### ELABORATO

SC

## INDICE

CAPO 1 OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO FORMA E DESCRIZIONE DELLE OPERE .....	5
Art. 1.1 - Opere e forniture oggetto dell'appalto .....	5
Art. 1.2 - Forma dell'appalto .....	5
Art. 1.3 - Ammontare dell'appalto .....	5
Art. 1.4 - Norme regolatrici dell'appalto .....	6
Art. 1.5 - Descrizione sommaria delle opere.....	7
Art. 1.6 - Opere non comprese nell'appalto.....	7
Art. 1.7 - Forma e dimensioni delle opere .....	7
CAPO 2 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	8
Art. 2.1 - Cauzione definitiva.....	8
Art. 2.2 - Riduzione delle garanzie .....	8
Art. 2.3 - Assicurazioni a carico dell'impresa .....	9
CAPO 3 NORME GENERALI DI CONTRATTO .....	10
Art. 3.1 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore.....	10
Art. 3.2 - Documenti che fanno parte del contratto .....	10
Art. 3.3 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali .....	11
CAPO 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI .....	12
Art. 4.1 - Programma di esecuzione dei lavori.....	12
Art. 4.2 - Direzione tecnica del cantiere .....	13
Art. 4.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere.....	13
Art. 4.4 - Domicilio ai fini del contratto e persone autorizzate a riscuotere.....	13
Art. 4.5 - Modalità di esecuzione dei lavori.....	13
Art. 4.6 - Norme specifiche per l'esecuzione degli impianti .....	14
Art. 4.7 - Personale dell'Appaltatore .....	15
CAPO 5 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....	16
Art. 5.1 - Termini per l'esecuzione dei lavori.....	16
Art. 5.2 - Penale per il ritardo .....	16
Art. 5.3 - Consegna dei lavori .....	17
Art. 5.4 - Sospensione dei lavori.....	17
Art. 5.5 - Proroghe dei lavori .....	18
Art. 5.6 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà .....	18
CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO .....	20
Art. 6.1 - Gruppi di lavorazioni omogene .....	20
Art. 6.2 - Prezzo chiuso.....	20
Art. 6.3 - Revisione dei prezzi contrattuali .....	20
Art. 6.4 - Cessione del contratto, cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	20
CAPO 7 CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	21
Art. 7.1 - Contabilità dei lavori .....	21
Art. 7.2 - Valutazione dei lavori a corpo.....	21
Art. 7.3 - Valutazione dei lavori in economia.....	22
Art. 7.4 - Pagamenti in acconto.....	22
Art. 7.5 - Ritenute di garanzia.....	23
Art. 7.6 - Valutazione dei materiali a piè d'opera.....	23
Art. 7.7 - Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori.....	24

Art. 7.8 - Eccezioni e riserve dell'Appaltatore .....	24
CAPO 8 ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	26
Art. 8.1 - Termine dei lavori .....	26
Art. 8.2 - Gratuita manutenzione.....	26
Art. 8.3 - Collaudo dell'opera .....	26
Art. 8.4 - Presa in consegna dei lavori .....	26
Art. 8.5 - Garanzie sui lavori eseguiti .....	27
CAPO 9 NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI, SICUREZZA E LEGALITÀ .....	28
Art. 9.1 - Applicazione del D.Lgs. 81/08.....	28
Art. 9.2 - Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza .....	28
Art. 9.3 - Risoluzione del contratto per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza .....	29
Art. 9.4 - Regolarità contributiva e previdenziale.....	29
Art. 9.5 - Interventi sostitutivi della Stazione Appaltante .....	29
Art. 9.6 - Protocollo d'intesa per la legalità.....	30
CAPO 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	32
Art. 10.1 - Norme generali in materia di subappalto .....	32
Art. 10.2 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti.....	32
Art. 10.3 - Pagamento dei subappaltatori.....	33
CAPO 11 VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO .....	34
Art. 11.1 - Varianti in corso d'opera in aumento.....	34
Art. 11.2 - Varianti in corso d'opera in diminuzione.....	34
Art. 11.3 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali .....	34
CAPO 12 RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	36
Art. 12.1 - Norme generali per la rescissione e risoluzione del contratto.....	36
Art. 12.2 - Risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore.....	36
Art. 12.3 - Particolari disposizioni connesse alle modalità di cofinanziamento dell'intervento .....	36
CAPO 13 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI .....	37
Art. 13.1 - Accettazione dei materiali .....	37
CAPO 14 TRACCIAMENTO DELLE OPERE.....	39
Art. 14.1 - Fasi del tracciamento.....	39
Art. 14.2 - Modalità di tracciamento delle opere.....	39
CAPO 15 DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI RELATIVI AI LAVORI ESEGUITI.....	40
Art. 15.1 - Documenti da fornire alla Stazione Appaltante .....	40
Art. 15.2 - Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione.....	42
CAPO 16 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	43
Art. 16.1 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore .....	43
Art. 16.2 - Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere .....	43
Art. 16.2.1 - Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere.....	44
Art. 16.2.2 - Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere.....	45
Art. 16.2.3 - Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere .....	45
Art. 16.2.4 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori.....	47
Art. 16.2.5 - Oneri relativi all'ultimazione dei lavori .....	48
Art. 16.2.6 - Oneri relativi all'accesso al cantiere.....	49
Art. 16.2.7 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere .....	49
Art. 16.3 - Spese contrattuali - Oneri fiscali .....	50

CAPO 17 DISPOSIZIONI FINALI .....	51
Art. 17.1 - Trattamento dei dati personali.....	51
Art. 17.2 - Definizione del contenzioso .....	51
Art. 17.3 - Disposizioni finali .....	51

**CAPO 1**  
**OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO**  
**FORMA E DESCRIZIONE DELLE OPERE**

**Art. 1.1 - Opere e forniture oggetto dell'appalto**

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione di laboratori e servizi accessori presso l'Istituto Navarra a Malborghetto di Boara (FE) da adibire a Laboratorio Terra&Acqua Tech dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. Le opere sono da realizzarsi secondo quanto specificato negli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara.
3. La partecipazione al presente appalto comporta la piena accettazione delle disposizioni riportate all'interno del presente Schema di Contratto e la presa d'atto di tutte le condizioni, caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni di mano d'opera e forniture di materiali e mezzi, finalizzati alla completa esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo.

**Art. 1.2 - Forma dell'appalto**

1. L'appalto sarà affidato in parte "a corpo" e in parte "a misura" mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/06, il prezzo convenuto non potrà quindi essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione eseguita.

**Art. 1.3 - Ammontare dell'appalto**

1. L'importo complessivo dei lavori e delle forniture ammonta a € 417 000,00 IVA esclusa (quattrocentodiciassettemila/00 euro) così ripartito:

CATEGORIE		IMPORTI
<b>Opere civili</b>		
OG1	Edifici civili e industriali	€ 189 788,48
<b>Impianti</b>		
OS3	Impianti idrico-sanitari	€ 95 109,58
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 41 761,00
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici...	€ 84 780,48
<b>Importo complessivo opere</b>		<b>€ 411 439,54</b>
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5 560,46
Opere da eseguirsi in economia non soggette a ribasso		€ -
<b>Importo complessivo dell'intervento compresi oneri della sicurezza</b>		<b>€ 417 000,00</b>

2. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta, come disposto dall'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06.

3. Le opere da eseguirsi in economia non sono soggette a ribasso.
4. L'importo contrattuale è pari all'importo totale dei lavori offerto dall'aggiudicatario all'interno della "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'appalto" aumentato degli oneri di sicurezza e delle opere in economia non soggetti a ribasso. Le quantità e gli importi degli oneri della sicurezza, determinati in sede di progettazione dal Coordinatore della Sicurezza, non costituiscono oggetto di offerta e sono contrattualmente vincolanti per l'Appaltatore.
5. La contabilizzazione e la liquidazione dei lavori "a corpo" verranno effettuati mediante l'applicazione delle percentuali convenzionali, di cui all'art. 7.1 "Contabilità dei lavori" del presente Schema di Contratto, all'importo netto di aggiudicazione risultante dalla "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'appalto".
6. I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'appalto" sono da ritenersi i prezzi contrattualmente vincolanti.
7. L'appalto è soggetto all'applicazione dell'art. 119, comma 5, del D.P.R. 207/10: prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
8. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 207/10, la "Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera" ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione.
9. I prezzi unitari offerti potranno comunque essere utilizzati per la valutazione di eventuali varianti in corso d'opera disposte, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06. Tali prezzi potranno inoltre costituire elementi di parametro per la determinazione di nuovi prezzi contrattuali.

#### **Art. 1.4 - Norme regolatrici dell'appalto**

1. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare:
  - Legge 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli artt. non abrogati;
  - D.Lgs. 163/06;
  - D.P.R. 207/10;
  - D.M. 145/00;
  - D.Lgs. 81/08.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Schema di Contratto, si rimanda alle disposizioni della normativa sopraelencata.
3. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente appalto, verrà istituito un ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
4. La composizione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento.
5. La scelta dei materiali e la realizzazione di opere e impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente nei singoli settori specifici (si rimanda ai singoli Capitolati tecnici).
6. Inoltre, nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla regola dell'arte (UNI, UNI EN, CEI, CIG...) e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto di appalto.
7. Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto, i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per

le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

8. Durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà inoltre rispettare le normative locali tra cui:

- Regolamento Edilizio del Comune di Ferrara;
- Regolamento d'Igiene pubblica in vigore nel Comune di Ferrara;
- Regolamento di Polizia Urbana in vigore nel Comune di Ferrara;
- prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e dell'Azienda USL;
- prescrizioni e indicazioni delle aziende erogatrici dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas metano, del teleriscaldamento e/o altre eventuali aziende distributrici di servizi.

9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare ogni norma in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, anche se non esplicitamente citata all'interno degli elaborati progettuali.

#### **Art. 1.5 - Descrizione sommaria delle opere**

1. Per la descrizione delle opere si rimanda alla relazione generale e alle relazioni tecniche specialistiche.

#### **Art. 1.6 - Opere non comprese nell'appalto**

1. Tutte le opere indicate all'interno dagli elaborati del progetto esecutivo sono da realizzarsi, salvo diversa e specifica indicazione, nell'ambito del presente appalto. Sono inoltre da realizzarsi tutte le opere complementari, anche se non espressamente indicate, ma che risultino necessarie ai fini della corretta funzionalità dell'opera.

2. Rimangono escluse dal presente appalto unicamente le seguenti opere:

- la fornitura e l'installazione degli arredi fissi e mobili;
- la fornitura e posa delle bombole dei gas tecnici.

#### **Art. 1.7 - Forma e dimensioni delle opere**

1. La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono oggetto dell'appalto risultano dai disegni esecutivi di progetto, dalle descrizioni e degli elaborati complementari (capitolati descrittivi e prestazionali, relazioni...). Le condizioni contrattuali di esecuzione dell'appalto sono riportate all'interno del presente Schema di Contratto.

## **CAPO 2**

### **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

#### **Art. 2.1 - Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/10, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti attestato mediante stati di avanzamento lavori, con le modalità previste ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/06.
3. La cauzione definitiva, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 secondo le modalità di cui al D.P.R. 115/04, con autentica notarile della firma.
4. Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
5. Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
7. L'Amministrazione può inoltre avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/06 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 2.2 - Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. Si precisa inoltre che:
  - a. nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie



UNI CEI ISO 9000, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all'art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/06; in caso contrario la garanzia dovrà essere prestata per l'importo intero;

- b. nell'ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso del suddetto requisito, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune imprese risultano in possesso del requisito, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

### **Art. 2.3 - Assicurazioni a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), che tenga indenne la Stazione Appaltante, gli altri aggiudicatari o realizzatori, da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. Tale assicurazione dovrà coprire i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
4. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve presentare le seguenti somme assicurate:
  - per la partita 1, opere, la somma assicurata dovrà essere pari all'importo del contratto;
  - per la partita 2, danni a opere ed impianti preesistenti, euro 500.000,00;
  - per la partita 3, demolizione sgombero, euro 250.000,00.
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
6. Le garanzie di cui al presente art., prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

### CAPO 3

## NORME GENERALI DI CONTRATTO

#### Art. 3.1 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
2. L'Appaltatore dichiara (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, del D.P.R. 207/10):
  - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza e negli elaborati di progetto;
  - di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
  - di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
  - di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
  - di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
  - di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
  - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni, a decorrere dal termine per la sua presentazione;
  - di aver verificato e constatato la congruità e la completezza degli elaborati di progetto posti a base d'appalto;
  - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Schema di Contratto e del Capitolato allegato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

#### Art. 3.2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre all'offerta presentata dall'Appaltatore sulla "Lista delle categorie dei lavori e delle forniture previste per l'appalto", gli elaborati indicati all'**allegato 1** del presente Schema di Contratto.
2. Oltre ai suddetti elaborati progettuali, fanno parte integrante del contratto (anche se non materialmente allegati allo stesso):
  1. il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche D.M. 19/4/00, n. 145;
  2. la dichiarazione di cui all'art. 119 comma 5 del D.P.R. 207/10 presentata dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta;
  3. la dichiarazione di cui all'art. 106 comma 2 del D.P.R. 207/10 presentata dall'Appaltatore in sede

- di presentazione dell'offerta;
4. il verbale cui all'art. 106 comma 3 del D.P.R. 207/10 redatto in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore prima della stipula del contratto;
  5. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/06 dell'Impresa esecutrice e di tutte le ulteriori imprese intervenute presso il cantiere.
3. Per la parte "a corpo" il computo metrico, reso disponibile ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.P.R. 207/10 alle Imprese in sede di gara, non ha valore ai fini contrattuali.
4. Gli importi indicati all'interno del presente Schema di Contratto relativi alle categorie omogenee di cui all'art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/10 hanno valore unicamente ai fini della valutazione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e, in termini di incidenza percentuale, della contabilizzazione delle opere.
5. Resta stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Schema di Contratto; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

### **Art. 3.3 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali**

1. In caso di discordanza tra le indicazioni degli elaborati progettuali, si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica.
2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all'interno degli elaborati al Direttore dei Lavori il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.
3. In linea generale, salva diversa specificazione da parte del Direttore dei Lavori in sede esecutiva, vale comunque la seguente gerarchia:
  - a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
  - b) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: architettonico, strutturali e impiantistici; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (abaco infissi e pavimenti, particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti - salvo note specifiche riportate sugli elaborati o nelle relazioni;
  - c) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali;
  - d) descrizione degli artt. di capitolato speciale di appalto.
4. Gli elaborati progettuali stessi potranno dettare un proprio ordine di prevalenza rimandando a elaborati di dettaglio o a specifiche descrizioni.

## CAPO 4

### MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

#### **Art. 4.1 - Programma di esecuzione dei lavori**

1. Il cronoprogramma dei lavori redatto in sede di progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/10 viene allegato al contratto per farne parte integrante (allegato A al PSC).
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 10 D.P.R. 207/10, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato (sotto forma di diagramma di Gantt), anche indipendente dal cronoprogramma contrattuale, nel quale dovranno essere riportate, per ogni lavorazione contenuta nel computo metrico di progetto, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale cronoprogramma dovrà inoltre indicare le scadenze intermedie di cui all'art. 5.1 *"Termini per l'esecuzione dei lavori"* del presente Schema di Contratto.
3. Tale strumento dovrà consentire al Direttore dei Lavori la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dei lavori e del rispetto delle scadenze contrattuali.
4. Il cronoprogramma dovrà essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.
5. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei Lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.
6. Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. 207/10.
7. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
  - delle condizioni dell'accesso al cantiere;
  - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
  - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
  - dei vincoli derivanti dall'accesso all'area di cantiere e della necessità di adeguare le attività del cantiere alle attività esistenti presso il circostante Complesso e in particolare presso l'Istituto.
8. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori dovrà essere aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
9. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, devono essere approvate dal Direttore dei Lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle suddette scadenze contrattuali.
10. Il Direttore dei Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei lavori al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi di enti di vigilanza interessati all'intervento, alla necessità di eseguire operazioni di collaudo in corpo d'opera, prove di carico o di funzionamento ovvero al fine di permettere l'esecuzione interventi di terzi nell'ambito del cantiere (quali enti erogatori per l'esecuzione di allacciamenti).
11. Ai sensi dell'art. 43, comma 11 e dell'art. 159, comma 14, del D.P.R. 207/10, il programma iniziale presentato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/10 rimane unico riferimento per il calcolo dei ritardi e della conseguente penale per sospensioni o ritardi dei lavori imputabili all'Appaltatore. Nel caso di modifiche del programma esecutivo dei lavori, la verifica dei ritardi e dell'andamento dei lavori verrà comunque effettuata rispetto al cronoprogramma originario.

#### **Art. 4.2 - Direzione tecnica del cantiere**

1. Ai sensi dell'art. 4, del D.M. 145/00, qualora l'Appaltatore non conduca i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimarrà responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato dovrà essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, la quale provvederà a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovrà, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Il Direttore del Cantiere dovrà:
  - essere un tecnico. Il titolo di studio minimo richiesto è il Diploma di Scuola Media Superiore di Geometra, Perito Edile o altro titolo equipollente;
  - essere presente presso il cantiere tutti i giorni lavorativi e per l'intera durata della giornata fungendo da persona di riferimento per la Direzione Lavori, per il capo cantiere e per tutti i subappaltatori;
  - essere dotato di nomina da parte dell'Appaltatore quale Responsabile della Sicurezza del cantiere, possedendo l'adeguata formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.
5. L'Amministrazione potrà esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 4 del D.M. 145/00.
6. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
7. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. 145/00, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
8. Per la direzione e la sorveglianza delle opere impiantistiche si rimanda alla prescrizioni dell'art. 4.6 *"Norme specifiche per l'esecuzione degli impianti"* del presente Schema di Contratto.

#### **Art. 4.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere**

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 145/00, l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento.
2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 4.4 - Domicilio ai fini del contratto e persone autorizzate a riscuotere**

1. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.
2. Nel contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, come disposto dall'art. 3 dello stesso D.M. 145/00.

#### **Art. 4.5 - Modalità di esecuzione dei lavori**

1. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della

Stazione Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

3. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al capo 16 *"Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore"* del presente Schema di Contratto, con particolare riferimento:

- entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, alla presentazione di eventuali integrazioni, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento fornito dalla Stazione Appaltante;
- entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, alla consegna, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 89, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 81/08, del proprio Piano Operativo di Sicurezza;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 4.1 *"Programma di esecuzione dei lavori"* del presente Schema di Contratto;
- alla elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione della denuncia di cui alla Legge Regionale 19/08 e in ottemperanza all'art. 65 del D.P.R. 380/01 (ai fini della Legge 1086/71 e art. 17 della Legge 64/74).

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del Direttore dei Lavori e del costruttore. Alla denuncia dovranno essere allegati: il progetto dell'opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione e una relazione illustrativa, firmata dal progettista e dal Direttore dei Lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Anche le varianti, che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente art.;

- alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al capo 13 *"Accettazione dei materiali"* del presente Schema di Contratto;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residui di cantiere;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

#### **Art. 4.6 - Norme specifiche per l'esecuzione degli impianti**

1. In relazione alle opere impiantistiche di cui al D.M. 37/08, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti.

2. Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale Legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi dell'art. 3 D.M. 37/08;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 37/08 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali con certificazione CE, marchio di qualità e comunque a norma e costruiti secondo le regole dell'arte;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 37/08.

3. I capitoli tecnici specifici per l'esecuzione degli impianti idrotermosanitari, elettrici e speciali potranno prescrivere ulteriori obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore. Gli oneri previsti da tali capitoli sono da ritenersi compensati dal prezzo offerto di aggiudicazione.

4. Ai fini della installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del Decreto stesso, l'Appaltatore, e per il suo tramite il Subappaltatore, debbono preporre all'esercizio di tale attività di installazione un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 37/08.

#### **Art. 4.7 - Personale dell'Appaltatore**

1. Il personale destinato dall'Appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.

## CAPO 5

### TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

#### **Art. 5.1 - Termini per l'esecuzione dei lavori**

1. I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **70 (settanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di procedere alla consegna parziale dei lavori tale termine decorrerà, ai sensi dell'art. 159, comma 11, del D.P.R. 207/10 dall'ultimo dei verbali di consegna.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto degli effettivi giorni lavorativi e dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. 207/10.
4. Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 4.1 "Programma di esecuzione dei lavori" del presente Schema di Contratto:
  - il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - gli oneri necessari all'ottenimento di autorizzazioni per l'utilizzo della viabilità circostante al cantiere o delle aree da assoggettare ad occupazione;
  - l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
  - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
  - il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui al capo 13 "Accettazione dei materiali" del presente Schema di Contratto;
  - l'adempimento di prescrizioni in materia di sicurezza del cantiere previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero che siano imposte dal Coordinatore della Sicurezza o da Enti di Vigilanza;
  - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze;
  - il ritardo nella consegna di richieste di autorizzazione al subappalto;
  - la mancata autorizzazione di subappalti a causa di carenza documentale o di mancanza della qualificazione delle Ditte proposte;
  - il mancato coordinamento o il mancato adempimento delle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
  - ogni altra carenza organizzativa o materiale imputabile all'Appaltatore.
5. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### **Art. 5.2 - Penale per il ritardo**

1. Tenuto conto delle scadenze connesse alla rendicontazione del cofinanziamento regionale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del Procedimento applicherà all'Appaltatore, a titolo di penale e a norma dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/10, una decurtazione sull'importo del conto finale, pari allo 1,00 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.
2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci



per cento) dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/06 ovvero la risoluzione del contratto per grave inadempimento e ritardo di cui all'art. 12.2 *"Risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore"* del presente Schema di contratto.

3. La decurtazione effettuata a seguito dell'applicazione delle penali previste dal presente art. non presuppone l'inapplicabilità del risarcimento del maggiore danno arrecato alla Stazione Appaltante per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione (tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori, del Collaudatore in Corso d'Opera e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) a seguito dei ritardi imputabili all'Appaltatore.
4. Il presente intervento viene cofinanziato con fondi della Regione Emilia Romagna. Poiché il finanziamento dell'opera è subordinato al rispetto dei tempi contrattuali previsti dal presente schema di contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale revoca dei finanziamenti, o di parte di essi, a seguito di ritardi imputabili allo stesso.

### **Art. 5.3 - Consegna dei lavori**

1. La consegna dei lavori verrà effettuata entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione, da parte del Direttore dei Lavori, dell'Appaltatore.
2. Qualora si provveda alla consegna dei lavori mediante verbali successivi l'Appaltatore dovrà presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione delle lavorazioni in via prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
3. La data di consegna a tutti gli effetti di legge sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
4. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni e gli obblighi del presente Schema di Contratto e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi dell'art. 4.1 *"Programma di esecuzione dei lavori"* del presente Schema di Contratto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato all'art. 5.1 *"Termini per l'esecuzione dei lavori"* del presente Schema di Contratto, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. I lavori effettivi non potranno iniziare sino al completamento delle operazioni di accantieramento previste dal cronoprogramma di progetto e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tali opere si rendono necessarie al fine di garantire la sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08.
6. La conformità del cantiere dovrà essere certificata mediante idoneo verbale con il quale verrà formalizzata l'ultimazione della fase di accantieramento e la completezza della documentazione relativa alla sicurezza del cantiere presentata dall'Appaltatore. Tale verbale deve essere redatto dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore. Copia del verbale verrà trasmesso al Responsabile del Procedimento.
7. L'eventuale ritardo dell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

### **Art. 5.4 - Sospensione dei lavori**

1. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei Lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 158 del D.P.R. 207/10.

2. Ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/10 con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/10.
3. Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, o alle altre circostanze speciali di cui al primo periodo dell'art. 159, comma 2, del D.P.R. 207/10 (tra le quali si intendono compresi i tempi necessari alla redazione di eventuali varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettere a e b, del D.Lgs. 163/06), l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come disposto dall'art. citato, ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di avvalersi del disposto di cui al comma 8 dell'art. 158 del D.P.R. 207/10, ove ritenga cessate le cause di sospensione.
4. Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto della Stazione Appaltante, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall'art. 158, comma 8, del D.P.R. 207/10.
5. L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del D.P.R. 207/10 per l'intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.
6. Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l'inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse; il tutto con riferimento al cronoprogramma iniziale presentato dall'Appaltatore di cui all'art. 4.1 *"Programma di esecuzione dei lavori"* del presente Schema di contratto.
7. Non appena venute meno le cause di sospensione, il Direttore dei Lavori invita in cantiere l'Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori di cui all'art. 158, comma 6, del D.P.R. 207/10.
8. Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla firma dei suddetti verbali si procederà con le modalità previste dall'art. 190 del D.P.R. 207/10.

#### **Art. 5.5 - Proroghe dei lavori**

1. Nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga secondo le modalità previste dall'art. 159 del D.P.R. 207/10.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto che la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
4. L'eventuale concessione della proroga non costituisce titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

#### **Art. 5.6 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà**

1. Ai sensi degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/10, l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
3. Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
4. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale, secondo

- i termini dell'art. 166 del D.P.R. 207/10; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.
5. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
  6. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.
  7. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.
  8. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose.
  9. I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti alla Stazione Appaltante.

## CAPO 6

### DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO

#### Art. 6.1 - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/10 e di quanto previsto dall'art. 161, comma 16, del D.P.R. 207/10, i lavori sono articolati nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera s, del D.P.R. 207/10:

CATEGORIE		IMPORTI	INCIDENZA %
<b>Opere civili</b>			
OG1	Edifici civili e industriali	€ 195 348,94	46,85%
<b>Impianti</b>			
OS3	Impianti idrico-sanitari	€ 95 109,58	22,81%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 41 761,00	10,01%
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici...	€ 84780,48	20,33%
<b>Importo complessivo opere</b>		<b>€417 000,00</b>	<b>100,00%</b>

2. Per la determinazione del corrispettivo maturato in occasione degli stati d'avanzamento, verrà fatto riferimento alle categorie disaggregate rilevabili dalla tabella riportata all'art. 7.1 "Contabilità dei lavori" del presente Schema di Contratto.

3. I prezzi offerti devono essere comprensivi di assistenza muraria, esecuzione di opere murarie complementari, demolizioni e ripristini al finito.

#### Art. 6.2 - Prezzo chiuso

1. Il "prezzo chiuso", di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 163/06, è applicabile all'importo dei lavori ancora da eseguire "per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna".

2. Ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso, si rimanda alle disposizioni contenute all'interno degli artt. 133 del D.Lgs. 163/06 e 172 del D.P.R. 207/10.

#### Art. 6.3 - Revisione dei prezzi contrattuali

1. Non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applicherà il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

2. Per la compensazione dei prezzi, si rimanda all'art. 133, commi da 4 a 6, del D.Lgs. 163/06.

#### Art. 6.4 - Cessione del contratto, cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È da considerarsi nullo qualsiasi atto di cessione del presente contratto di appalto.

2. Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/06, rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

## CAPO 7 CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

### Art. 7.1 - Contabilità dei lavori

1. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
2. L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata.
3. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore che li ha offerti nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell'Appaltatore.
4. Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal Direttore dei Lavori, nei modi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del Direttore dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.
5. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
6. La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:
  - a. per la parte compensata a corpo - applicando all'importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo, determinato dalla sommatoria dei prodotti delle quantità delle relative voci di lavoro per i rispettivi prezzi unitari offerti al netto degli oneri per la sicurezza - le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella allegata al presente schema di contratto (**allegato 2 del presente elaborato**), di ciascuna delle quali va contabilizzata, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quota parte proporzionale al lavoro eseguito;
  - b. per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dall'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, in misura percentuale alle lavorazioni eseguite.
7. Sono da ritenersi sempre compensati, nei prezzi contrattuali:
  - a. la manodopera, anche altamente specializzata, necessaria;
  - b. ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori ma che risultassero necessari per il completamento o la realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte;
  - c. ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
  - d. ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
  - e. ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso l'eventuale pagamento delle relative imposte e tasse);
  - c. l'utilizzo dei necessari mezzi d'opera e opere provvisori.

### Art. 7.2 - Valutazione dei lavori a corpo

1. L'importo "a corpo" offerto comprende ogni onere necessario per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni indicate negli elaborati progettuali. Il corrispettivo offerto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere richiesta dalle parti una verifica delle quantità previste dal progetto o del valore attribuito ai lavori.

2. Ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/10 si allega al presente Schema di Contratto la tabella riportante le percentuali necessarie alla contabilità delle opere da compensare a corpo (**allegato 2 al presente Schema di Contratto**).

### **Art. 7.3 - Valutazione dei lavori in economia**

1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall'Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore dei Lavori.
2. In assenza di prezzi contrattuali, le prestazioni saranno compensate sulla base del listino opere edili edito dalla Camera di Commercio competente per territorio ed in vigore al momento della esecuzione dei lavori in economia, ovvero di altri listini validi a livello nazionale. Si conviene che i costi delle economie saranno maggiorati delle percentuali per spese generali (15%) ed utile dell'impresa (10%) per una percentuale di maggiorazione complessiva del 26,50%.
3. L'annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori o da persona espressamente incaricata con le seguenti modalità:
  - in caso di lavori a cottimo, la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul libretto delle misure;
  - in caso di lavori in amministrazione, la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste
  - le firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.
4. Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovrà essere redatta, su un apposito registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:
  - le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
  - le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e delle fatture.
5. Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
6. Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.
7. Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e i mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
8. Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

### **Art. 7.4 - Pagamenti in acconto**

1. Ai sensi art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015 è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'**anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale**. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

- dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
2. Nel corso dello svolgimento delle opere, il Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento raggiunta la cifra di **50.000,00 € (cinquantamila/00 euro)**
  3. Ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/10, l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa dovrà avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di Direzione Lavori si trovi sempre in grado:
    - a. di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
    - b. di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
    - c. di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
  4. Ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.P.R. 207/10, il termine per l'emissione dello stato di avanzamento è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall'ultima rilevazione contabile effettuata in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore che dà luogo al raggiungimento della somma per l'emissione della rata di acconto.
  5. Ogni stato di avanzamento lavori comprenderà la relativa quota di opere della sicurezza nella misura proporzionale ai lavori effettivamente eseguiti. Tale quota verrà comunque liquidata sulla base della valutazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza per la fase di Esecuzione.
  6. Sulla base degli stati d'avanzamento, il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio della Stazione Appaltante per la relativa liquidazione.
  7. Ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/10, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento degli acconti è di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Il termine di pagamento delle somme è di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato.
  8. In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi non imputabili all'Appaltatore, si provvederà alla redazione di uno stato di avanzamento lavori prescindendo dall'importo minimo indicato nel presente art..
  9. Non si procederà alla liquidazione delle rate di acconto nelle ipotesi di cui all'art. 118, commi 3 e 6, del D.Lgs. 163/06. In tali ipotesi, i termini di pagamento di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/10 sono da intendersi sospesi fino ad avvenuta consegna della documentazione/integrazione/regolarizzazione.

#### **Art. 7.5 - Ritenute di garanzia**

1. Come disposto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/10, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
2. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 7.6 - Valutazione dei materiali a piè d'opera**

1. Non è prevista l'applicazione dell'art. 180, comma 5, del D.P.R. 207/10 per alcun materiale oggetto del presente appalto.
2. In sede di contabilità non saranno pertanto ammessi in contabilità i materiali forniti a piè d'opera, anche

se accettati dalla Direzione Lavori.

#### **Art. 7.7 - Conto finale dei lavori – Pagamento a saldo dei lavori**

1. Si procederà alla redazione del conto finale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori accertata in contraddittorio con apposito verbale. Entro tale termine, il conto finale verrà trasmesso dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 200 del D.P.R. 207/10.
2. Il conto finale dei lavori accerta l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva, qualsiasi sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di collaudo e alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/10.
3. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 201 del citato D.P.R. 207/10, entro 30 (trenta) giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.
4. Il pagamento della rata di saldo è effettuato, previa presentazione di garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 143, comma 2, del D.P.R. 207/10. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
5. La garanzia, di cui al suddetto comma, deve presentare le stesse specifiche previste per la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del contratto. La validità minima della garanzia è di 30 (trenta) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. All'emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 113, del D.Lgs. 163/06, fermo restando quanto disposto dall'art. 141, commi 9 e 10 del D.Lgs. 163/06 circa la responsabilità biennale e decennale dell'Appaltatore.
7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/06, il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera. L'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

#### **Art. 7.8 - Eccezioni e riserve dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore ha la facoltà di firmare il Registro di Contabilità con riserva. Ai sensi dell'art. 240-bis del D.Lgs. 163/06, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/06 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D.P.R. 207/10, sono stati oggetto di verifica.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
3. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, è tenuto ad esplicitare la stessa, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni iscrivendo e firmando nel Registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il Registro nel termine citato, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 190 del D.P.R. 207/10.
6. Ai sensi dell'art. 152, comma 3, del D.P.R. 207/10 le riserve relative agli ordini di servizio dovranno



essere iscritte, a pena di decadenza, nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio contestato.

7. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
8. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

## **CAPO 8**

### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 8.1 - Termine dei lavori**

1. L'ultimazione dei lavori, in conformità di quanto previsto all'art. 199 del D.P.R. 207/10, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante. Il Direttore dei Lavori procede entro 10 (dieci) giorni all'accertamento in contraddittorio delle opere eseguite e redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Non si procederà all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori nel caso in cui la documentazione di cui all'art. 15.1 "*Documenti da fornire alla Stazione Appaltante*" del presente Schema di Contratto risultasse incompleta.
3. Il certificato di ultimazione dei lavori potrà assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità o per il completamento della documentazione di cui al capo 15 "*Documenti e certificazioni relativi ai lavori eseguiti*" del presente Schema di Contratto. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione originario e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. L'Appaltatore è tenuto alla gratuita manutenzione sino alla data di emissione del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante.

#### **Art. 8.2 - Gratuita manutenzione**

1. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione, per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.
2. I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante stessa, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.
3. La gratuita manutenzione comprende il mantenimento delle forniture di acqua ed energia elettrica di cantiere fino all'emissione del certificato di collaudo.

#### **Art. 8.3 - Collaudo dell'opera**

1. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 141, comma 1, del D.Lgs. 163/06, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/10.
2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Per il collaudo dei lavori, anche quando previsto in corso d'opera, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X del D.P.R. 207/10.
4. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore come lo sono le altrettante operazioni di collaudo rese necessarie per accertare l'intervenuta eliminazione della mancanza dei vizi e dei difetti riscontrati dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 207/10.

#### **Art. 8.4 - Presa in consegna dei lavori**

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione all'Appaltatore per iscritto e secondo le procedure

previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/10.

2. Qualora la Stazione Appaltante non proceda alla presa in consegna dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Schema di Contratto.

#### **Art. 8.5 - Garanzie sui lavori eseguiti**

1. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/10, l'Appaltatore è tenuto a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data del collaudo per le difformità e i vizi, di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1669 del codice civile.
2. Per tale periodo l'Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione di tutti i guasti di strutture e impianti (restando a suo carico tutte le spese sostenute per fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

## CAPO 9

### NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI, SICUREZZA E LEGALITÀ

#### **Art. 9.1 - Applicazione del D.Lgs. 81/08**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante:
  - a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
  - b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore deve essere redatto in conformità alle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e in conformità a quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08. L'Appaltatore è tenuto all'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08.
3. L'Appaltatore inoltre partecipando all'appalto dichiara di aver ricevuto, ai sensi del D.Lgs. 81/08, le necessarie informazioni circa i rischi specifici del cantiere e di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento riportante l'analisi dei rischi dell'area.
4. L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere, previste dal presente Schema di Contratto, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalla normativa vigente.
5. L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e sub-fornitrici.

#### **Art. 9.2 - Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza**

1. L'Appaltatore è tenuto all'applicazione delle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici intervenute presso il cantiere.
3. L'Appaltatore è inoltre tenuto, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08, a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori:
  - documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08;
  - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.La Stazione Appaltante procederà inoltre all'acquisizione d'ufficio dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto e del DURC.
4. L'Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
5. In caso di Associazione Temporanea di Impresa o di Consorzio, l'Impresa mandataria o esecutrice è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere.
6. L'eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

### **Art. 9.3 - Risoluzione del contratto per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza**

1. Ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/06, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 9.4 - Regolarità contributiva e previdenziale**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 28, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, l'Appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/10, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
  - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del codice (per l'Appaltatore e per i subappaltatori);
  - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del codice;
  - c) per la stipula del contratto;
  - d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
3. Qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagioni.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione al subappalto la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione d'ufficio del DURC.
5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento, acquisirà una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, e proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/06, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione Appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/06, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

### **Art. 9.5 - Interventi sostitutivi della Stazione Appaltante**

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/10, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 207/10, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, si procederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/06).

3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 9.6 - Protocollo d'intesa per la legalità**

1. L'Università degli Studi di Ferrara ha aderito al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e dei lavori pubblici".

2. Ai sensi del protocollo citato:

- la sottoscrizione del contratto prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, è sottoposta a condizione risolutiva e la Stazione Appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- l'appaltatore avrà l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente.

3. Clausole previste dal protocollo e di cui l'appaltatore dichiara la piena accettazione:

- Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13 aprile 2011 presso la Prefettura di Ferrara (disponibile presso il sito internet della prefettura di Ferrara: [www.prefettura.it/ferrara/](http://www.prefettura.it/ferrara/)), e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del citato Protocollo d'Intesa nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

- Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

- Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

- Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

- Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

- Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge 136/10 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

## CAPO 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### **Art. 10.1 - Norme generali in materia di subappalto**

1. L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118, D.Lgs. 163/06. L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/95.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a. che l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
  - b. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (relativamente ai termini di pagamento dei contratti di subappalto rimanda al successivo art. 10.4 "Pagamento dei subappaltatori");
  - c. che l'Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
  - d. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui alla Parte II, Titolo III del D.P.R. 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
  - e. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/11.
3. La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell'istanza di subappalto.
4. L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore dovrà inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
5. Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.
6. Nei cartelli esposti all'esterno dal cantiere devono essere riportati i dati di tutte le imprese subappaltatrici presenti presso il cantiere.
7. Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

### **Art. 10.2 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti**

1. Per tutti i sub-affidamenti non configurabili come subappalti, ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/06, è fatto obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori i seguenti dati:
  - denominazione dell'affidatario del subcontratto;
  - importo del contratto;
  - oggetto del lavoro o del servizio e periodo di esecuzione presso il cantiere.



2. Si ricorda che l'ingresso in cantiere delle Imprese incaricate per l'esecuzione di sub-contratti è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

### **Art. 10.3 - Pagamento dei subappaltatori**

1. L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L'Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contraenti.
- 2. L'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.**
3. In occasione di ogni pagamento l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso di mancata trasmissione di tale quantificazione, la Stazione Appaltante sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero stato di avanzamento.
4. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante la quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.
5. Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto (di cui all'art. 7.4 "*Pagamenti in acconto*" del presente Schema di Contratto) e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/10.

## CAPO 11

### VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO

#### **Art. 11.1 - Varianti in corso d'opera in aumento**

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del D.Lgs. 163/06.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentiti il Responsabile del Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla Stazione Appaltante.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, senza alcun compenso aggiuntivo, tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e dagli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/10 purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Prima dell'esecuzione delle varianti si procederà alla sottoscrizione di un atto di sottomissione ad estensione del contratto stipulato.
6. Ai sensi dell'art. 132 comma 3, del D.Lgs. 163/06, non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie di lavoro dell'appalto di cui all'art. 6.1 "*Gruppi di lavorazioni omogenee*" del presente Schema di Contratto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
7. Per la valutazione di eventuali varianti in corso d'opera di lavorazioni già previste dal contratto verranno utilizzati i prezzi offerti all'interno della "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'appalto". Per la determinazione di nuovi prezzi si rimanda all'applicazione dell'art. 11.3 "*Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali*" del presente Schema di Contratto

#### **Art. 11.2 - Varianti in corso d'opera in diminuzione**

1. Ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 207/10, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto all'interno del presente Schema di Contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'art. 161, comma 4, del D.P.R. 207/10, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
2. Ove i lavori da portare in diminuzione non coincidano interamente con le percentuali indicate nel presente Schema di Contratto ai fini della contabilizzazione (art. 7.1 "*Contabilità dei lavori*" del presente Schema di Contratto), verrà detratto l'importo dei lavori effettivamente stralciati mediante l'applicazione dei prezzi unitari riportati all'interno della "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'appalto" alle quantità di variante.

#### **Art. 11.3 - Determinazione dei nuovi prezzi contrattuali**

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano (art. 163, D.P.R. 207/10):
  - a. desumendoli dal prezziario di cui all'art. 32, comma 1 del D.P.R. 207/10;
  - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
  - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari

analisi.

2. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 163/06.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi approvati, la Stazione Appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

## **CAPO 12**

### **RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 12.1 - Norme generali per la rescissione e risoluzione del contratto**

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto nei seguenti casi:
  - a. ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 163/06, per reati accertati e decadenza dell'attestazione di qualificazione;
  - b. ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06, per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo;
2. A titolo esemplificativo rientrano nella fattispecie del punto b i seguenti casi: ingiustificata sospensione o mancata ripresa dei lavori, affidamento dei lavori in subappalto senza autorizzazione della Stazione Appaltante, cessione del contratto, gravi e reiterate irregolarità in materia di sicurezza; gravi e reiterate irregolarità alle disposizioni di contratto; mancato rispetto delle ingiunzioni del Direttore Lavori, del Coordinatore della Sicurezza e del Responsabile del Procedimento.
3. A seguito della comunicazione di risoluzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 163/06.

#### **Art. 12.2 - Risoluzione del contratto per grave ritardo dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 4, del D.P.R. 207/10, qualora il ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali determinasse un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del codice.
2. Nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni inviate all'Appaltatore dal Direttore dei Lavori, su indicazione del Responsabile del Procedimento, nei modi e nei termini di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto di appalto.
3. Ai sensi dell'art. 159, comma 14, del D.P.R. 207/10, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/10 e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori. Ai sensi dell'art. 43, comma 11, del D.P.R. 207/10, e dell'art. 159, comma 14, del D.P.R. 207/10 il programma iniziale presentato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/10 rimane unico riferimento per il calcolo dei ritardi e della conseguente penale per sospensioni o ritardi dei lavori imputabili all'Appaltatore. Nel caso di modifiche del programma esecutivo dei lavori, la verifica dei ritardi e dell'andamento dei lavori verrà comunque effettuata rispetto al cronoprogramma originario.
4. Oltre alla decurtazione effettuata a seguito dell'applicazione delle penali previste dal presente Schema di Contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento del maggiore danno arrecato alla Stazione Appaltante per ulteriori danni diretti o indiretti o per maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione (tra cui quelli di maggiore assistenza della Direzione Lavori, del Collaudatore in Corso d'Opera e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) a seguito dei ritardi imputabili all'Appaltatore.

#### **Art. 12.3 - Particolari disposizioni connesse alle modalità di cofinanziamento dell'intervento**

1. Il presente intervento viene cofinanziato con fondi della Regione Emilia Romagna. Poiché il finanziamento dell'opera è subordinato al rispetto dei tempi contrattuali previsti dal presente schema di contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale revoca dei finanziamenti, o di parte di essi, a seguito di ritardi imputabili allo stesso.

## CAPO 13

### ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

#### **Art. 13.1 - Accettazione dei materiali**

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 167 del D.P.R. 207/10 per quanto attiene l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei Lavori.
2. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione della Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.
3. La Direzione Lavori potrà adottare la seguente procedura al fine di procedere alla approvazione dei materiali:

- approvazione preliminare della campionatura  
la D.L. potrà richiedere campioni di tutti i materiali da porre in opera. L'Appaltatore dovrà procedere alla presentazione del materiale prescelto rispondente alle prescrizioni del capitolato e delle voci di appalto. La D.L. potrà inoltre richiedere specifiche prove di laboratorio al fine di verificare la rispondenza del materiale proposto. La D.L. provvederà all'accettazione mediante apposito verbale. All'interno del medesimo verbale potranno essere indicati i motivi di rifiuto del campione. L'approvazione del campione proposto non implica l'accettazione del materiale.

La campionatura dovrà essere completa della seguente documentazione:

- attestazione della marcatura CE prevista dal D.P.R. 246/93 di recepimento della Direttiva 89/106/CEE. Tale attestazione dovrà riportare i valori delle caratteristiche certificate e le norme armonizzate UNI / UNI EN di riferimento. I requisiti che devono essere attestati a titolo esemplificativo e non esaustivo sono i seguenti:
  - resistenza meccanica e stabilità;
  - sicurezza in caso di fuoco;
  - igiene, sicurezza e ambiente;
  - sicurezza in uso;
  - protezione contro il rumore;
  - risparmio energetico;
- descrizione del materiale e del procedimento di produzione;
- resistenza al fuoco o grado di reazione al fuoco (da attestarsi, in base alla tipologia di materiale, mediante copia del certificato di omologazione e/o rapporto di prova);
- schemi e disegni tecnici;
- modalità di posa in opera e/o installazione;
- schede di sicurezza;
- rispondenza a particolari disposizioni normative o di contratto;
- per i prodotti per i quali possa essere ipotizzabile la presenza di formaldeide dovranno essere fornite specifiche disposizioni ai sensi del D.M. 10/10/08.

Il responso della valutazione della campionatura proposta dall'Appaltatore avverrà entro quindici giorni dalla consegna del campione o della documentazione riportante i dati tecnici del materiale. È onere dell'Appaltatore la tempestiva presentazione della campionatura.

L'Appaltatore non può richiedere proroghe o sospensioni dei lavori in caso di ritardo nella presentazione dei campioni a lui imputabili o a causa del rifiuto del materiale campionato a causa di carenze tecniche o di rispondenza alla normativa;

- approvazione definitiva del materiale in cantiere

l'accettazione del materiale in cantiere avverrà con le modalità riportate all'interno dell'art. 167 del D.P.R. 207/10. La D.L. procederà alla verifica di corrispondenza del materiale introdotto in cantiere rispetto al materiale campionato. Il materiale per cui sono state richieste prove di laboratorio non può intendersi approvato fino alla consegna dei risultati delle prove stesse. La D.L. potrà accettare mediante apposito verbale il materiale o indicare in esso i motivi di rifiuto dello stesso. Per l'accettazione definitiva dei materiali si farà comunque riferimento all'art. 167 del D.P.R. 207/10.

4. Ai sensi dell'art. 167, comma 7, del D.P.R. 207/10, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie da imputare alle somme accantonate all'interno del quadro economico dell'opera sono unicamente le prove per il collaudo delle opere in cemento armato secondo quanto previsto dalla Legge 1086/71.
5. L'Appaltatore dovrà anticipare il pagamento delle suddette prove al Laboratorio Ufficiale. Tali somme verranno rimborsate, su presentazione delle fatture quietanzate, all'emissione del primo Stato di Avanzamento utile.
6. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per: la confezione dei provini, i casseri a perdere, la marcatura indelebile dei provini mediante targhette metalliche, la maturazione dei campioni secondo normativa, l'invio dei campioni al Laboratorio Ufficiale a mezzo di corriere espresso, l'effettuazione del prelievo presso il cantiere da parte di tecnici dell'impianto di betonaggio o del Laboratorio Ufficiale.
7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prove necessarie alla verifica della rispondenza dei materiali adottati alle prescrizioni di capitolato e alle norme di buona tecnica (UNI, UNI EN, ISO...).
8. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 167, comma 8, del D.P.R. 207/10, le ulteriori prove ed analisi che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti. A titolo esemplificativo, potranno essere richieste le seguenti verifiche:
  - di resistenza e determinazione dei carichi limite per strutture portanti di strutture orizzontali e verticali;
  - rispondenza delle caratteristiche dei prodotti impermeabilizzanti e dei prodotti di copertura alle richieste di capitolato;
  - rispondenza delle prestazioni delle pavimentazioni interne ed esterne alle richieste di capitolato;
  - rispondenza delle caratteristiche fisico-chimiche degli intonaci alle richieste di capitolato;
  - prove per la determinazione della trasmittanza dei pacchetti;
  - prove sul potere fonoisolante di partizioni, facciate, pacchetti...;
  - verifiche funzionali degli impianti elettrici;
  - verifiche funzionali degli impianti speciali;
  - verifiche funzionali degli impianti meccanici ed antincendio;
  - verifiche impianti elevatori.
9. Per l'esecuzione delle prove la Direzione Lavori provvede, mediante l'assistenza del Direttore Tecnico, al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale.
10. È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

## **CAPO 14**

### **TRACCIAMENTO DELLE OPERE**

#### **Art. 14.1 - Fasi del tracciamento**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera h, e dell'art. 153, comma 3, del D.P.R. 207/10, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il rilievo plano-altimetrico della situazione ante operam secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori.
2. Il tracciamento delle opere dovrà avvenire secondo le seguenti fasi:
  - tracciamento preliminare delle opere. Il tracciamento dovrà estendersi, a seguito dell'avanzamento dei lavori, all'interno del fabbricato mediante indicazione delle quote altimetriche all'interno di ciascun vano. Il tracciamento dovrà inoltre permettere l'individuazione dei percorsi degli impianti con particolare attenzione all'individuazione delle colonne montanti, delle interferenze e delle sovrapposizioni. Il tracciamento degli impianti dovrà essere verificato anche in relazione alle indicazioni del progetto architettonico. L'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare la conclusione del tracciamento alla Direzione Lavori.  
Sarà contrattualmente cura dell'Appaltatore predisporre idonee tabelle riportanti, vano per vano, le quote di stato di fatto e del piano finito del calpestio di progetto, tutte riferite ad un unico caposaldo. La tabella dovrà inoltre contenere una colonna di confronto con le quote prescritte dal progetto evidenziando eventuali anomalie.  
Tale tabella dovrà tra l'altro permettere di verificare le dimensioni dei materiali sottotraccia in raffronto agli spazi disponibili;
  - tracciamento finale delle opere effettuato dalla Direzione Lavori sulla base del tracciamento preliminare effettuato dall'Appaltatore mediante verifica delle quote determinate dall'Impresa.

L'Appaltatore non potrà procedere con i lavori se non dopo la conclusione del tracciamento finale delle opere.

#### **Art. 14.2 - Modalità di tracciamento delle opere**

1. Il tracciamento dovrà seguire le seguenti indicazioni di carattere generale:
  - il tracciamento delle pavimentazioni interne nei singoli vani dovrà essere effettuato mediante un segno continuo colorato alla quota di 1,00 metro dal piano finito del vano e con un chiodo in acciaio su almeno una parete del vano.
  - il tracciamento degli impianti dovrà essere effettuato mediante linee colorate da segnare su pareti e pavimenti secondo gli effettivi spazi di ingombro di condotte ed elementi, sia in esecuzione esterna che incassati.
2. Gli oneri previsti dal presente articolo sono da ritenersi compensati dai prezzi offerti in sede di gara.

## CAPO 15

### DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI RELATIVI AI LAVORI ESEGUITI

#### Art. 15.1 - Documenti da fornire alla Stazione Appaltante

1. Durante l'esecuzione dei lavori, e comunque entro la data di ultimazione degli stessi, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la documentazione riportata al presente articolo.
2. Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiuti e non potranno quindi essere inseriti interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Pertanto, in mancanza delle certificazioni richieste dal presente articolo, non si potrà procedere all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
3. La documentazione richiesta è la seguente:

##### a. Documenti relativi alla prevenzione incendi

L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori i documenti necessari ai fini della prevenzione incendi.

I documenti di cui al presente punto dovranno essere forniti per tutti gli elementi tecnici per i quali la voce di capitolato speciale d'appalto o la normativa prevede uno specifico comportamento al fuoco (protezione o reazione) e comunque, anche in mancanza di tale precisazione.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i documenti sono richiesti per le seguenti tipologie di strutture: strutture portanti orizzontali e verticali e relativi elementi accessori, elementi interni di divisione, pavimentazioni, coibentazioni, porte interne ed esterne REI, pareti divisorie interne classificate REI, controsoffitti classificati REI, giunti strutturali con funzione REI, arredi fissi e elementi accessori di finitura (quali tende, arredi mobili...), impianti tecnologici, sacchetti e collari intumescenti, placcaggi...

La documentazione richiesta, ai fini del presente punto, da consegnarsi in 4 copie cartacee e su supporto informatico in versione sorgente modificabile e finale sottoscritta in formato non modificabile (es. scansione PDF o raster), è la seguente:

- Certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/08;
- Certificazione di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 37/08.

Le certificazioni sopraelencate dovranno essere rese sulla modulistica reperibile presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e, ove necessario, dovranno essere sottoscritti da professionista abilitato ai sensi del D.M. 05/08/11 (i cui oneri sono a carico dell'Appaltatore). Se necessario il professionista dovrà inoltre provvedere alla redazione di eventuali estensioni di certificazioni per materiali utilizzati secondo modalità diverse rispetto ai rapporti di prova e/o certificati di omologazione. Le certificazioni riferite a materiali dovranno citare ed avere in allegato i documenti di trasporto con i quali gli stessi sono stati consegnati.

Le certificazioni dovranno essere complete di elaborati grafici che identifichino la collocazione degli elementi certificati.



**b. Documenti di conformità degli impianti tecnologici**

L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori le dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi del D.M. 37/08 da soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ovvero, se richiesto, da professionista abilitato alla professione. Tale documentazione è da consegnarsi in 4 copie cartacee e su supporto informatico in versione sorgente modificabile e finale sottoscritta in formato non modificabile (es. scansione PDF o raster).

In riferimento al presente punto, l'Appaltatore dovrà inoltre consegnare al Direttore dei Lavori le richieste di nullaosta prescritte ai fini della messa in esercizio degli impianti, con particolare riferimento alla documentazione da presentarsi all'ISPESEL e alla Azienda USL competente.

**c. Documenti relativi alla richiesta di abitabilità dell'opera**

La predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Responsabile del Procedimento, del certificati di abitabilità o agibilità delle opere.

**d. Verbali delle prove degli impianti**

L'Appaltatore è tenuto alla consegna in un'unica soluzione dei verbali di prova degli impianti realizzati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prova di tenuta delle condotte (incluse quelle di scarico della condensa e pluviali interni);
- lettura della resistenza di terra;
- prova delle apparecchiature dei quadri elettrici;
- test delle prese di trasmissione dati;
- ...

Tali verbali dovranno essere redatti in corso d'opera sulla base delle indicazioni contenute nei capitolati tecnici e fornite dai Direttori Operativi impiantistici. L'effettuazione delle prove dovrà essere comunicata con un anticipo minimo di 15 (quindici) giorni alla Direzione Lavori al fine di concordarne le modalità esecutive ed effettuare le stesse in contraddittorio. Le prove dovranno essere effettuate prima dell'occultamento delle parti di impianto sottoposte a verifica (ad esempio: prima del getto dei sottofondi, prima della realizzazione dei controsoffitti o dei cavedi...). Ai verbali dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica.

4. L'Appaltatore è tenuto inoltre a fornire, prima dell'ultimazione dei lavori, la seguente documentazione alla Stazione Appaltante:

**a. As built**

L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo "as built" (quattro copie su supporto cartaceo sottoscritte dall'Appaltatore e una copia su supporto informatico in versione sorgente modificabile e finale sottoscritta in formato non modificabile - es. scansione PDF o raster):

- architettonico;
- strutturale;
- impiantistico con indicazione puntuale e quotata delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione. Tali elaborati dovranno riportare i percorsi effettivi degli impianti.

**b. Altri documenti**

L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna delle certificazioni (CE, di qualità...), garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la gestione e manutenzione di strutture, apparecchiature e impianti.

5. L'Appaltatore è tenuto a consegnare i documenti elencati nel presente art. mediante un'unica soluzione e in unico elaborato di raccolta per ciascuna tipologia di documentazione di cui agli elenchi precedenti (ad

esclusione di quanto indicato ai punti “d” ed “e” del comma 3 del presente articolo).

**Art. 15.2 - Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione**

1. Come evidenziato, le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiuti e non potranno quindi essere inseriti interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.
2. Le lavorazioni di seguito specificate verranno liquidate fino al raggiungimento delle aliquote indicate in tabella. Le quote residue verranno liquidate ad avvenuta consegna, in unica soluzione ed in unico elaborato completo, delle certificazioni.

CATEGORIE		CERTIFICAZIONE RICHIESTA	LIMITE LIQUIDAZIONE IN ASSENZA CERTIFICAZIONE
OS3	Impianti idrico-sanitari	D.M. 37/08	95 %
OS28	Impianti termici e di condizionamento	D.M. 37/08	95 %
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici...	D.M. 37/08	95 %
Protezioni al fuoco		Documentazione art. 15.1 lett. a	95 %
Materiali con reazione al fuoco certificata		Documentazione art. 15.1 lett. a	95 %

## **CAPO 16**

### **OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

#### **Art. 16.1 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/10, sono da ritenersi compensanti dalle spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

- a. le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d. la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e. le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h. le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i. le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j. le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
- k. le spese per passaggio, per occupazioni temporanee di suolo pubblico e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l. le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- m. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/08;
- n. gli oneri generali e particolari di cui al presente Schema di Contratto e agli elaborati progettuali.

#### **Art. 16.2 - Oneri relativi alla sistemazione dell'area di cantiere**

In relazione alle opere di sistemazione dell'area di cantiere, l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:

- a. l'accertamento preliminare dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti, aeree, superficiali o interrate, o di scoli e canalizzazioni;
- b. la pulizia preliminare delle aree oggetto di intervento o da adibire a zone di lavoro. L'Appaltatore dovrà procedere alla pulizia dell'area da tutto il materiale giudicato non recuperabile dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà ritenere compensato ogni onere per il trasporto a pubblica discarica e i relativi oneri di smaltimento;
- c. la pulizia dell'area anche mediante disboscamento. È inoltre a carico dell'Appaltatore la rimozione di eventuali piante o alberi non previsti in progetto. Il materiale risultante dovrà essere trasportato a pubblica discarica; i relativi oneri di smaltimento sono a carico dell'Appaltatore;
- d. le opere di scavo e di riporto necessarie al fine della formazione del cantiere attrezzato secondo l'entità dell'opera, compresa la realizzazione di percorsi interni mediante fornitura e posa di pietrisco e materiale stabilizzato;
- e. la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- f. la realizzazione degli accessi carrabili e pedonali separati secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Gli accessi dovranno essere dotati di robusti cancelli dotati di serrature,

- di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/08 e stradale ai sensi del Codice della Strada;
- g. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
  - h. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle competenti Autorità di vigilanza e dalla Direzione Lavori.

#### **Art. 16.2.1 - Oneri relativi all'allestimento degli impianti di cantiere**

1. In relazione all'allestimento degli impianti di cantiere, l'Appaltatore dovrà tenere conto che dovrà provvedere a:

- a. la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, trasmissione dati e telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore si impegna a concedere l'utilizzo delle utenze da parte di altre Imprese incaricate dalla Stazione Appaltante dietro il solo rimborso delle spese vive;
- b. l'allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all'entità del cantiere, con relative certificazioni. In particolare:
  - impianto idrico con sufficienti punti di erogazione al fine di permettere l'ottimale svolgimento dei lavori. Allo stesso impianto di fornitura acqua potabile verranno collegati i box destinati a servizi igienici;
  - impianto elettrico a norma con le normative vigenti. L'impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e di punti di alimentazione mobili per l'alimentazione di elettrodomestici da adeguare in quantità e posizione in base all'andamento dei lavori. L'impianto dovrà comprendere un'illuminazione di tipo fisso nei principali punti di passaggio quali: vie d'esodo (secondo Piano di Sicurezza), aree esterne. Un numero adeguato di punti luce posti nei percorsi d'esodo e nei vani scala dovranno essere dotati di accensione e alimentazione autonoma di emergenza nel caso di mancanza di alimentazione di rete. L'illuminazione nei singoli locali e nelle postazioni di lavoro potrà essere realizzato mediante fari portatili o su cavalletti (fari a norma e marcatura CE e con adeguato grado di isolamento in base alle lavorazioni in corso);
  - impianto di terra relativo all'impianto elettrico e alle opere provvisorie. Le masse metalliche presenti in cantiere (silos, tettoie metalliche...) dovranno essere collegate all'impianto di terra a seguito della verifica di tale necessità da parte di un tecnico abilitato;
  - impianto fognario necessario al collegamento del box adibito a servizio igienico alla rete fognaria esistente nelle adiacenze dell'area. I servizi dovranno essere preventivamente collegati ad una vasca settica di prima raccolta (anche di piccole dimensioni) e quindi al collettore fognario.

I costi di realizzazione e di mantenimento degli impianti e i consumi ed oneri delle forniture sono a carico dell'Appaltatore;

- c. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
- d. la fornitura, per l'intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell'Appaltatore;
- e. l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
- f. la reperibilità continua di un referente con telefono mobile per la segnalazione di eventuali emergenze.

#### **Art. 16.2.2 - Oneri relativi all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere**

1. In relazione agli apprestamenti di cantiere, l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:
- a. il trasporto e l'installazione di un box da adibire a ufficio di cantiere per la Direzione dei Lavori, riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, trasmissione dati e mobilio. L'Appaltatore dovrà provvedere al collegamento del box agli impianti interni di cantiere. Presso l'Ufficio di cantiere dovrà essere custodita una copia integrale del progetto esecutivo e di qualsiasi altro documento esecutivo e di gestione della sicurezza redatto durante il corso dei lavori;
  - b. il trasporto e l'installazione dei box spogliatoi, servizi igienici e magazzino secondo le indicazioni contenute all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'Appaltatore è tenuto inoltre a prevedere un programma di pulizia quotidiana dei locali e a collegare i box agli impianti interni di cantiere;
  - c. l'installazione di idonea segnaletica di sicurezza a norma D.Lgs. 81/08 e della segnaletica stradale a norma del Codice della Strada necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere;
  - d. l'installazione di tabelle e, ove necessario, di segnali luminosi in funzione sia di giorno che di notte nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con le altre attività in atto nelle zone adiacenti o intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
  - e. l'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l'allestimento delle opere provvisorie di protezione delle postazioni di lavoro;
  - f. la fornitura alla Direzione dei Lavori ed alla Commissione di Collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.
  - g. l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, del gas, fognature, ecc), nonché le linee aeree e/o interrato elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni e/o alloggiamenti, che verranno a trovarsi nell'area di sedime; dovrà altresì predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, delle reti e degli impianti esistenti, interni ed esterni ai fabbricati, anche con apprestamenti provvisori, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti;
  - h. l'Appaltatore dovrà verificare tutte le interferenze con manufatti interrati di qualsiasi forma e natura che possano interferire con i lavori di scavo o con le opere strutturali e predisporre tutte le azioni atte ad eliminarle, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione dei lavori.
  - i. la predisposizione e l'inoltro agli Enti competenti delle domande necessarie per lo spostamento provvisorio o definitivo delle reti interferenti e l'assistenza alla Stazione Appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati e/o rimossi in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e i costi necessari all'esecuzione di tali lavori.

#### **Art. 16.2.3 - Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore è tenuto alla fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di n. 1 (una) tabella riportante:
- i dati richiesti dal D.P.R. 380/01 e dall'art. 85/7 del Regolamento Edilizio del Comune di Ferrara, ovvero:
    - gli estremi del titolo edilizio abilitante all'esecuzione dei lavori (PG e PR del permesso di costruire);
    - data di rilascio o di efficacia del titolo edilizio;
    - nominativo/i dell'intestatario del titolo, del proprietario e del committente;
    - data della comunicazione di inizio dei lavori;
    - nominativi del progettista architettonico, del progettista strutturale e del progettista degli aspetti energetici;

- nominativo del Direttore dei Lavori e degli assistenti;
- nominativo del costruttore;
- nominativi delle imprese esecutrici degli impianti;
- nominativo del responsabile di cantiere.

Tutti i nominativi devono riportare i rispettivi recapiti. Per le imprese dovrà essere indicato altresì il numero di iscrizione alla Cassa Edile e del DURC;

- l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti;
- l'importo a base d'asta e contrattuale, dell'Impresa aggiudicataria;
- il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
- i nominativi dei coordinatori della sicurezza;
- i termini contrattuali di inizio e fine lavori;
- i nominativi e recapiti delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo fornito dalla Stazione Appaltante (art. 118, comma 5 del D.Lgs. 163/06).

2. Essendo l'intervento cofinanziato mediante fondi POR FESR 2007-2013, il cartello dovrà altresì essere conforme al Regolamento comunitario 1828/06 e alle linee guida regionali:

- il supporto dovrà essere:
  - supporto in Forex (pvc espanso) di 5 o 10 mm di spessore in base alle dimensioni del cartello e grafica su pvc/vinile adesivo stampato in digitale per esterno, più protezione;
  - supporto in polipropilene (pvc alveolare canettato) di 10 mm e grafica su pvc/vinile adesivo stampato in digitale per esterno, più protezione;
  - telo o striscione in PVC o tessuto di peso e spessore adeguati con orlo, saldatura o borchitura perimetrale per l'ancoraggio a struttura di cantiere esistente. Grafica in stampa digitale diretta per esterno;
- il cartello deve riportare, in uno spazio di almeno il 25% della superficie totale:
  - l'emblema Unione europea (riprodotto a norma), un riferimento all' Unione europea e l'indicazione "Fondo europeo di sviluppo regionale";
  - la frase "Costruiamo insieme il futuro";
- alla base, dovranno trovare sempre collocazione:
  - il logo del POR FESR 2007-2013 dell'Emilia-Romagna Obiettivo competitività e occupazione;
  - l'emblema della Repubblica Italiana (riprodotto a norma).

3. Si riporta un esempio di impaginazione del cartello di cantiere:

4. Sarà a cura dell'Appaltatore la predisposizione del bozzetto grafico anche mediante il ricorso a un professionista incaricato di grafica pubblicitaria. L'impostazione grafica dovrà essere approvata a cura della Regione per il tramite della Stazione Appaltante.

5. Il cartello di cantiere dovrà essere conforme alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 16/90 n. 1729.
6. È compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base all'avanzamento dei lavori.
7. Le informazioni contenute all'interno del cartello dovranno essere aggiornate tempestivamente a cura del Direttore Tecnico di cantiere ad ogni variazione dei dati in esso riportati.

#### **Art. 16.2.4 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori**

1. In relazione alla gestione del cantiere, l'Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:
  - a. la nomina del Direttore Tecnico del cantiere e del Responsabile della sicurezza secondo quanto specificato dall'art. 4.2 *"Direzione tecnica del cantiere"* e di cui all' art. 4.6 *"Norme specifiche per l'esecuzione degli impianti"* del presente Schema di Contratto;
  - b. su richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, l'Appaltatore è tenuto a incaricare, a proprie spese, un tecnico abilitato alla professione per la redazione di una perizia giurata dalla quale risulti lo stato di fatto, prima dell'inizio dei lavori, degli edifici limitrofi di proprietà di terzi e delle strade limitrofe. Tale perizia, corredata da idonea documentazione fotografica, dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell'inizio effettivo dei lavori. La redazione di tale perizia non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità connesse ad eventuali danni arrecati a terzi;
  - c. la preventiva verifica degli elaborati di contratto al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di richiedere delucidazioni;
  - d. la consegna ai subappaltatori e alle imprese mandanti delle copie degli elaborati progettuali e di ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza;
  - e. l'eventuale occupazione di aree esterne all'area di cantiere mediante occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso l'eventuale pagamento delle relative imposte e tasse);
  - f. l'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l'eventuale richiesta di deroga all'Amministrazione comunale;
  - g. l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/9/82, n. 646;
  - h. l'adozione dei provvedimenti necessari perché siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, anche nel corso di sospensione dei lavori;
  - i. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al Capo 13 *"Accettazione dei materiali"* del presente Schema di Contratto, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla Direzione dei Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo;
  - j. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento;
  - k. la conservazione presso il cantiere della documentazione relativa alle opere provvisorie, attrezzature, elettrodomestici, sostanze nocive e pericolose;
  - l. la redazione degli esecutivi di cantiere, schemi di montaggio e minute di officina. Tali elaborati devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori;
  - m. la predisposizione e il deposito, previa supervisione del Direttore dei Lavori, dei calcoli, degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato ai sensi della Legge Regionale 19/08 e in ottemperanza all'art. 65 del D.P.R. 380/01 (ai fini della Legge 1086/71 e art. 17 della Legge 64/74). Tale obbligo è valido inoltre per varianti e aggiornamenti;
  - n. la redazione delle certificazioni REI, mediante tecnico abilitato ai sensi del D.M. 05/08/11, per tutti i prodotti posati presso il cantiere, comprese le eventuali estensioni per applicazioni non previste dai

- rapporti di prova/certificati di omologazione;
- o. la fornitura alla Stazione Appaltante di fotografie a colori 18x24 cm, ovvero su supporto informatico, dimostrative le fasi principali di lavorazione, l'armatura essenziale delle strutture, gli impianti sottotraccia e ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi successivi;
  - p. la fornitura dell'energia elettrica e di acqua potabile per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano necessari per l'esecuzione delle prove di tenuta a caldo e, prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Tali forniture dovranno rimanere attive fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - q. prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione che possa precludere l'ispezione di opere o impianti realizzati, l'Appaltatore si impegna di darne comunicazione al Direttore dei Lavori e alla Commissione di Collaudo;
  - r. il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto, anche in quota, del materiale e dei manufatti necessari per l'esecuzione dell'opera;
  - s. la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all'Appaltatore e ai subappaltatori. La Direzione Lavori potrà richiedere all'Appaltatore di liberare porzione dell'area di cantiere anche al fine di permettere l'intervento di Imprese incaricate dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto;
  - t. l'Appaltatore dovrà permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra Ditta incaricata dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L'Appaltatore non potrà richiedere indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazioni e degli spazi con tali Ditte;
  - u. la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. I prezzi offerti compensano il trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento presso pubbliche discariche del materiale di risulta. L'Appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai sub-fornitori.
  - v. il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipologia di appartenenza e il pagamento dei relativi oneri;
  - w. l'allestimento di opere provvisorie di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti in cantiere, e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;
  - x. la collaborazione con l'Ufficio di Direzione Lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità;
  - y. l'assicurazione, alla Direzione Lavori o alla Commissione di Collaudo, della manodopera necessaria per l'esecuzione di saggi e di verifiche;
  - z. le spese di viaggio, di soggiorno e di vacanza (secondo le tariffe professionali di riferimento) dei tecnici dell'Ufficio di Direzione Lavori e della Commissione di Collaudo per la verifica delle lavorazioni, delle prove tecniche di laboratorio o per visionare campioni di materiali o elementi tecnici in sedi diverse dal cantiere.

#### **Art. 16.2.5 - Oneri relativi all'ultimazione dei lavori**

1. Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:
- a. la rimozione delle strutture provvisorie e la pulizia finale dell'area di cantiere entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori;
  - b. la pulizia completa dell'opera realizzata entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori. Tale pulizia dovrà comprendere, a titolo esemplificativo, la pulizia e il lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti con prodotti idonei, delle vetrate, dei serramenti, dei servizi igienici. Al termine della pulizia, l'opera non dovrà presentare alcuna traccia o residuo di lavorazione;
  - c. la collaborazione con la Commissione di Collaudo per l'espletamento delle visite, delle prove e dei saggi fornendo la manodopera e le attrezzature necessarie;
  - d. la gratuita manutenzione dell'opera, comprensiva della pulizia ordinaria e delle forniture di cantiere fino all'emissione del certificato di collaudo;
  - e. la guardiania dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo;



- f. la presenza di esperti per l'assistenza, alla consegna, dell'avvio degli impianti;
- g. nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella di completamento dei collaudi, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento del cantiere, provvedendo alla rimozione delle opere provvisorie, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per l'immediato utilizzo. Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, l'Appaltatore è tenuto all'immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.

#### **Art. 16.2.6 - Oneri relativi all'accesso al cantiere**

1. È contrattualmente stabilito che la gestione degli accessi del cantiere sarà sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico del cantiere nominato dall'Appaltatore.
2. Gli accessi saranno gestiti secondo le procedure previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari e dagli oneri generali previsti nell'ambito del computo degli oneri di sicurezza, i seguenti oneri:
  - ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u, del D.Lgs. 81/08, tutto il personale occupato presso il cantiere dovrà esporre in modo visibile una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (l'obbligo di esposizione è previsto dall'art. 36-bis della Legge 248/06). Ai sensi dell'art. 5 della L. 136/10, tale cartellino dovrà inoltre contenere la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato D.Lgs. 81/08 deve contenere anche l'indicazione del committente. La violazione reiterata di tale disposizione comporterà grave inadempimento in materia di sicurezza;
  - effettuare comunicazioni periodiche alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza dei nominativi del personale autorizzato all'accesso in cantiere. Il Direttore Lavori o Coordinatore della Sicurezza forniranno autorizzazione formale per l'accesso del personale unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza in cantiere di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza. Ai sensi dell'art. 36-bis, comma 6, della L. 248/06 i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al Centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti;
  - la presenza di un registro di un registro presso il quale dovrà essere annotato il nominativo degli operai presenti in cantiere e le relative mansioni. La tenuta del registro è demandata al Direttore Tecnico del cantiere nominato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico è inoltre chiamato alla verifica del rispetto di tale procedura da parte dei dipendenti comunicando eventuali inadempienze al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza. Copia di tale registro dovrà essere consegnata settimanalmente alla Direzione Lavori;
  - l'accesso al cantiere da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e comunque sarà limitato alle parti del cantiere in cui non sono in corso lavorazioni pericolose;
  - la gestione, in forma unica e coordinata, la viabilità del cantiere e l'interferenza con il traffico esterno (dell'area universitaria e della pubblica via) con nomina di movieri.

#### **Art. 16.2.7 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere**

1. Nella formulazione dell'offerta e nella programmazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà tenere conto della particolare viabilità circostante l'area di cantiere.
2. L'Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso il pagamento delle relative imposte e tasse).
3. Si evidenzia che il complesso è situato entro il Complesso F.lli Navarra. All'interno del Piano di

Sicurezza e Coordinamento sono state evidenziate le principali interferenze possibili. Si tratta principalmente di interferenze con l'attività studentesca (sia utenza che personale), con i mezzi di trasporto (auto, motorini, biciclette...) e con i mezzi di emergenza e soccorso.

4. L'occupazione di spazi e l'utilizzo di percorsi diversi da quelli standard definiti nel piano di sicurezza dovrà avvenire unicamente previo accordo con la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
5. Il personale dovrà essere formato in modo specifico in merito all'interferenza con veicoli di servizio e di soccorso legati alle attività dell'Istituto, lasciando a questi ultimi ogni forma di precedenza.
6. Particolari accorgimenti dovranno essere adottati nel transito sulle Via Santa Margherita e Via Conca adiacenti il Complesso a causa della presenza di studenti. Il personale dovrà essere formato in modo specifico in merito all'interferenza con traffico pedonale.
7. Presso l'ingresso di Via Conca dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla tutela dell'utenza scolastica. Per l'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere oltre alla segnaletica dovranno essere utilizzati movieri dotati degli idonei DPI ad alta visibilità.

### **Art. 16.3 - Spese contrattuali - Oneri fiscali**

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risultasse maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
3. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome della Stazione Appaltante.
4. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per Legge.

## **CAPO 17**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 17.1 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai fini e per gli effetti della Legge 675/96, il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice e dei subappaltatori all'interno della propria anagrafica ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) della Legge 675/96.
2. L'Appaltatore potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento ai sensi dell'art. 13 della Legge 675/96. Il mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l'esclusione dalla gara ovvero la mancata formalizzazione del contratto.
3. L'indicazione del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali per la Stazione Appaltante è indicato all'interno del disciplinare di gara.

#### **Art. 17.2 - Definizione del contenzioso**

1. Fermo restando quanto specificato dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale.
2. Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario, l'Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in corso.
3. Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Ferrara.

#### **Art. 17.3 - Disposizioni finali**

1. La partecipazione al presente appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Schema di Contratto, nell'allegato Capitolato Speciale e negli elaborati esecutivi.

**Allegato n. 1** – Elenco elaborati che fanno parte del contratto.

<b>N. TAV</b>	<b>TITOLO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>
RG	RELAZIONE GENERALE	CONTRATTUALE
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	CONTRATTUALE
SC	SCHEMA DI CONTRATTO	CONTRATTUALE
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	CONTRATTUALE
EPU	ELENCO PREZZI UNITARI	CONTRATTUALE
A01	PLANIMETRIA CATASTALE	CONTRATTUALE
A02	STRALCIO RUE	CONTRATTUALE
A03	AREA DI INTERVENTO	CONTRATTUALE
A04	STATO DI FATTO – PIANTA	CONTRATTUALE
A05	STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI	CONTRATTUALE
A06	STATO DI PROGETTO – PIANTA	CONTRATTUALE
A07	STATO DI PROGETTO – PROSPETTI E SEZIONI	CONTRATTUALE
A08	TAVOLA COMPARATIVA – DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI	CONTRATTUALE
A09	STATO DI PROGETTO – SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	CONTRATTUALE
A10	ABACO INFISSI INTERNI	CONTRATTUALE
A11	ABACO INFISSI ESTERNI	CONTRATTUALE
A12	STATO DI PROGETTO - CONTROSOFFITTI	CONTRATTUALE
A13	RINGHIERE	CONTRATTUALE
A14	ARREDI TECNICI	CONTRATTUALE
A15	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CONTRATTUALE
A16	CONDOTTE VENTILAZIONE CAPPE	CONTRATTUALE
A17	STRUTTURALE SCALA E RAMPA DI ACCESSO	CONTRATTUALE
I/CSP	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE TECNICA – IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI	CONTRATTUALE
I/RS	RELAZIONE SPECIALISTICA E CALCOLI ESECUTIVI DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO, IDRICO E FOGNATURE	CONTRATTUALE
I/Re01	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI	CONTRATTUALE
I/Re02	RELAZIONE DI CALCOLO DELLA RETE DI BASSA TENSIONE B.T.	CONTRATTUALE
I/Re03	RELAZIONE DI CALCOLO DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI	CONTRATTUALE
I/01	SCHEMA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	CONTRATTUALE
I/02	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	CONTRATTUALE
I/03	RETE SCARICO WC, SCARICHI CONDENZA, SCARICHI LAVAGGI LABORATORI, CONDOTTA ALLACCIO FOGNATURA	CONTRATTUALE
I/04	IMPIANTO IDRICO	CONTRATTUALE
I/05	SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO IDRICO, SCARICO WC, SCARICHI	CONTRATTUALE

	CONDENSA, VENTILAZIONI	
I/06	GAS TECNICI	CONTRATTUALE
I/07	PLANIMETRIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE, QUADRI ELETTRICI ED AFFINI	CONTRATTUALE
I/08	PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI	CONTRATTUALE
I/09	RACCOLTA SCHEMI QUADRI ELETTRICI	CONTRATTUALE
I/10	PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI	CONTRATTUALE
S1	PSC – GANTT – ANALISI DEI RISCHI – COSTI SICUREZZA – PLANIMETRIA CANTIERE: TAV.01 E TAV.02	CONTRATTUALE
S2	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	CONTRATTUALE

**Allegato n. 2** – Tabella delle percentuali necessarie alla contabilità in corso d'opera delle opere a corpo ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/10.

Richiamato dall'art. 7.1 "Contabilità dei lavori" e dall'art. 7.2 "Valutazione dei lavori a corpo" del presente Schema di Contratto

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTO TOTALE	INCIDENZA %
<b>M</b>	<b>Lavori a MISURA</b>		<b>212 545,88</b>	<b>50,970 (100,000)</b>
M:001	OPERE EDILI	OG1	189 788,48	45,513 (89,293)
M:001 001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	OG1	22 992,92	5,514 (10,818)
M:001 002	SCAVI E RINTERRI	OG1	2 430,00	0,583 (1,143)
M:001 004	OPERE IN CEMENTO ARMATO	OG1	13 739,65	3,295 (6,464)
M:001 005	MASSETTI E SOTTOFONDI	OG1	10 257,80	2,460 (4,826)
M:001 006	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI	OG1	47 290,39	11,341 (22,249)
M:001 007	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	OG1	33 803,77	8,106 (15,904)
M:001 008	PARETI DIVISORIE INTERNE E CONTROSOFFITTI	OG1	26 963,68	6,466 (12,686)
M:001 009	RIPRISTINO MANTI DI COPERTURA	OG1	4 874,33	1,169 (2,293)
M:001 010	TINTEGGIATURE E FINITURE	OG1	14 303,57	3,430 (6,730)
M:001 011	CONDOTTE E SISTEMI DI AERAZIONE	OG1	3 435,37	0,824 (1,616)
M:001 012	OPERE IN FERRO	OG1	6 677,00	1,601 (3,141)
M:001 013	FOGNATURE PAVIMENTAZIONE ESTERNA	OG1	3 020,00	0,724 (1,421)
M:007	FOGNATURA ESTERNA	OS3	22 757,40	5,457 (10,707)
M:007 023	ALLACCIO FOGNATURE	OS3	21 600,00	5,180 (10,163)
M:007 024	LINEA TROPPO PIENO	OS3	1 157,40	0,278 (0,545)
<b>C</b>	<b>Lavori a CORPO</b>		<b>204 454,12</b>	<b>49,030 (100,000)</b>
C:002	ONERI DELLA SICUREZZA	OG1	5 560,46	1,333 (2,720)
C:002 026	ONERI DELLA SICUREZZA	OG1	5 560,46	1,333 (2,720)
C:003	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO TIPO VRV	OS28	41 761,00	10,015 (20,426)
C:003 027	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO TIPO VRV	OS28	41 761,00	10,015 (20,426)
C:004	FOGNATURA INTERNA	OS3	12 123,28	2,907 (5,930)
C:004 028	FOGNATURA INTERNA	OS3	12 123,28	2,907 (5,930)
C:005	IMPIANTO IDRICO	OS3	9 840,00	2,360 (4,813)
C:005 022	ALLACCIO IDRICO	OS3	3 640,00	0,873 (1,780)
C:005 025	RETE IDRICA INTERNA	OS3	6 200,00	1,487 (3,032)
C:006	SERVIZI IGIENICI	OS3	5 043,63	1,210 (2,467)
C:006 029	SERVIZI IGIENICI	OS3	5 043,63	1,210 (2,467)
C:008	GAS TECNICI	OS3	45 345,27	10,874 (22,179)
C:008 030	GAS TECNICI	OS3	45 345,27	10,874 (22,179)
C:009	IMPIANTO ELETTRICO	OS30	84 780,48	20,331 (41,467)
C:009 014	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	OS30	2 634,44	0,632 (1,289)

C:009 015	CORPI ILLUMINANTI	OS30	11 909,00	2,856 (5,825)
C:009 016	IMPIANTO FM	OS30	9 115,12	2,186 (4,458)
C:009 017	CONDUTTURE E CAVI	OS30	17 423,16	4,178 (8,522)
C:009 018	QUADRI ELETTRICI	OS30	15 960,00	3,827 (7,806)
C:009 019	IMPIANTO DI TERRA	OS30	201,78	0,048 (0,099)
C:009 020	IMPIANTI SPECIALI	OS30	18 036,98	4,325 (8,822)
C:009 021	SISTEMA DOMOTICO IN KNX	OS30	9 500,00	2,278 (4,647)
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>417 000,00</b>	<b>100,000</b>